

STATUTO

**LA FENICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSUOLO MO VIA TIEN AN MEN 4
Numero REA: MO - 427229
Codice fiscale: 05680460879
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato =A= al numero di Repertorio 29.442/13.511	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	ART. 1 E' costituita, con sede nel Comune di Sassuolo (MO), la Società Co-	
	operativa denominata "LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	A R.L." .	
	La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altro-	
	ve.	
	La Società cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposi-	
	to albo previsto dall'art. 2512 c.c., presso il quale verranno depositati an-	
	nualmente i bilanci.	
	ART. 2 La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	ART. 3 Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le	
	disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e,	
	per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili,	
	le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si ap-	
	plicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142	
	di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.	
	381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni.	
	TITOLO II - SCOPI – OGGETTO	
	ART. 4 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello	

	di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La co-	
	operativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Per la realizzazione di ciò, la	
	cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solida-	
	le partecipazione della base sociale e di tutti il gruppo sociale che ad essa	
	fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale,	
	culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e	
	delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno. La coope-	
	rativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro,	
	l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati. La cooperati-	
	va, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle	
	prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria atti-	
	ività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e di soggetti diversi dai	
	soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Leg-	
	ge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione i-	
	taliana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dal-	
	le associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli	
	statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e discipli-	
	nata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.. La	
	gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di	

	scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civi-	
	le. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la di-	
	sposizione di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942 n. 318. La coope-	
	rativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Co-	
	operativo unitario italiano. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione	
	potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Asso-	
	ciazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue,	
	nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziati-	
	ve di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	ART. 5 La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha	
	per oggetto:	
	- lo svolgimento di assistenza, anche infermieristica, domiciliare, ospedalie-	
	ra e presso altre strutture residenziali da effettuare con proprio personale	
	qualificato e non;	
	- lo svolgimento di servizi medici ambulatoriali, servizi medici di emergen-	
	za/urgenza territoriale;	
	- lo svolgimento di servizi sanitari, infermieristici, assistenziali, sia in proprio	
	che in convenzione con Enti pubblici e privati;	
	- lo svolgimento di servizi di assistenza territoriale quali servizi di assistenza	
	domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI);	
	- lo svolgimento di servizi medici presso servizi di Pronto Soccorso o reparti	
	di Degenza, attività ambulatoriale, ecc. riguardanti le varie specializzazioni;	
	- lo svolgimento di gestione di strutture residenziali, semi-residenziali e ricet-	
	tive diurne per accoglienza anziani, portatori di handicap e di soggetti disa-	
	giati, sia fisici che sociali;	

	- lo svolgimento di servizi di trasporto sociale e sanitario tramite autolettiga /	
	autoambulanza;	
	- lo svolgimento di trasporto di emoderivati;	
	- lo svolgimento di servizi per strutture ricettive e/o alberghiere;	
	- la promozione della formazione professionale dei propri soci tramite appo-	
	siti corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci lavoratori svolgo-	
	no presso i terzi;	
	- il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita	
	e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	- attività di carattere socio-assistenziale come assistenza di base, assisten-	
	za sociale, educazione e formazione, animazione, riabilitazione sociale;	
	- attività per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo delle potenzialità delle	
	risorse della personalità, attraverso interventi interdisciplinari basati sulle	
	scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche.	
	Tali attività e servizi sono rivolti ad anziani, bambini e minori, ammalati, de-	
	genti, handicappati, soggetti in stato di bisogno, soggetti in stato di disagio	
	(tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari) e persone in	
	genere che abbiano necessità di assistenza, educazione, cura e riabilitazio-	
	ne. Le finalità della cooperativa potranno essere perseguite attraverso le se-	
	guenti attività:	
	- servizi a favore di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di	
	case di cura, di centri diurni, di comunità di alloggio, di appartamenti protet-	
	ti, di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, con qual-	
	siasi modalità di servizio (ad es. residenziale diurno, domiciliare, ambulator-	
	riale);	

	- fornitura di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per	
	bambini, anziani, infermi, handicappati ed altri soggetti in stato di bisogno e	
	disagio;	
	- gestione di nidi, scuole, scuole dell'infanzia, centri gioco ed ogni altra tipo-	
	logia di servizio, sia continuativa che temporanea, per l'assistenza e l'edu-	
	cazione della prima infanzia, nonché attività complementari all'insegnamen-	
	to ed all'integrazione degli alunni dei nidi di infanzia e nelle scuole di ogni	
	ordine e grado e per l'ausilio alla didattica ed ai programmi dell'insegnamen-	
	to istituzionale;	
	- gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mante-	
	nimento e il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;	
	- prestazioni di servizi socialmente utili;	
	- prestazione di servizi a favore di presidi sanitari e parasanitari.	
	La cooperativa potrà inoltre -attraverso l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla Legge 8/11/1991 n.	
	381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualisti-	
	ca e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali- svolgere attività di:	
	- impresa di pulizia e di facchinaggio stoccaggio merci anche per conto di	
	terzi carico e scarico merci logistica delle merci;	
	- manutenzione aree verdi pubbliche e private.	
	S'intende esclusa qualunque forma di interposizione e fornitura di mano d'o-	
	pera ove non consentita per la tipologia ed i requisiti di legge vigenti.	
	La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative cultu-	

	rali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà,	
	per il miglioramento delle condizioni di vita degli assistiti e delle loro fami-	
	glie.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipa-	
	zioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia, istituen-	
	do una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-	
	colta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione, secondo quando previsto dal successivo Titolo IV	
	del presente statuto.	
	La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale, commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali. La cooperativa potrà richiedere ed ottenere da enti pubblici	
	e/o privati prestiti finanziamenti e contributi. Potrà altresì richiedere ed otte-	
	nere dai propri soci, prestiti e/o finanziamenti, anche infruttiferi o potrà an-	
	che effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci.	
	Dette ultime operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottem-	

	peranza alle disposizioni di legge e del comitato interministeriale per il credi-	
	to ed il risparmio, in materia bancaria e creditizia. In particolare, le anticipa-	
	zioni ed i finanziamenti, sotto qualsiasi forma effettuati, potranno essere fat-	
	ti esclusivamente nei confronti dei propri soci e con l'osservanza delle nor-	
	me vigenti in materia, in particolare, soltanto se la cooperativa ha non più di	
	cinquanta soci. E' vietata in ogni caso qualsiasi attività di credito al consu-	
	mo, anche se nei confronti dei propri soci.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 6 Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to per legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa	
	sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	I nuovi soci, esclusi i soci fondatori nell'atto costitutivo, faranno parte della	
	categoria speciale a cui spettano si seguenti obblighi:	
	- obbligo di prestare per due anni continuativamente la propria attività per il	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- per due anni non potranno godere dei diritti di elettorato attivo per le deli-	
	bere riguardanti l'elezione dell'amministrazione della società;	

	- per due anni non potranno godere dei diritti di elettorato passivo.	
	Il socio con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente	
	statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Possono esse-	
	re, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi soci, denominati "soci volontari" persone che,	
	condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionate a	
	prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Possono altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 Legge	
	381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previ-	
	sto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e	
	che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contri-	
	buire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano inte-	
	ressenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla coope-	
	rativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del	
	consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in ma-	
	teria di cooperazione di lavoro.	
	ART. 7 Ammissione nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di	

	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiaro di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiaro di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibererà sulla domanda, assegnando il socio alla categoria speciale dei soci prevista dall'art. 6 del presente statuto. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A segui-	

	to della delibera di ammissione e dalla conseguente comunicazione della	
	stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annota-	
	zione del libro soci lavoratori. In caso di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli stessi interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha propo-	
	sta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8 Trasferimento delle quote	
	Il capitale sociale è costituito da quote che non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire la pro-	
	pria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera racco-	
	mandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve esse-	
	re comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;	
	decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la coo-	
	perativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	dalla comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	ART. 9 La quota sottoscritta dovrà essere interamente versata.	

	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente,	

	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il	
	consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della ti-	
	pologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relati-	
	vi all'amministrazione. Le decisioni dei soci che non sono prese in confor-	
	mità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci	
	che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro	
	delle decisioni dei soci. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsa-	
	bilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà	
	essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purchè	
	vi consenta una maggioranza qualificata ai soci rappresentante almeno i	
	due terzi del capitale sociale e purchè non vi si oppongano tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.	
	ART.10 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.	
	ART. 11 Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	

	1. subordinato A. in presenza di licenziamento per giustificato motivo, salvo	
	quanto disposto dall'art. 12 punto 4 lettera a.5);	
	2. diverso da quello subordinato B in presenza di recesso contrattuale co-	
	municato alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere co-	
	municata con raccomandata alla cooperativa. gli amministratori devono esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i moti-	
	vi, che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanz-	
	zi al Collegio Arbitrale. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente ar-	
	ticolo al comma 1 punto C, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto	
	a far data del ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio	
	di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione	
	del rapporto sociale. E' fatto salvo il diritto dei soci di recedere, sempre me-	
	diate raccomandata alla cooperativa, con preavviso di 6 (sei) mesi.	
	ART. 12 Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge nei confronti del socio lavoratore:	
	1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società;	
	2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	

	3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 6;	
	4. che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato: A. per il mancato superamento del periodo di prova deciso	
	dalla cooperativa B. per mutuo consenso C. per dimissioni, anche in perio-	
	do di prova D. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo sog-	
	gettivo E. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguen-	
	te assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato: A. per mutuo consenso B. per recesso	
	contrattuale comunicato dal socio lavoratore C. per inadempimento contrat-	
	tuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	5. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	6. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con i-	
	nadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea	
	del rapporto;	
	7. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la cooperativa;	
	8. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'art. 9 del presente statuto, senza autorizzazione del consiglio di ammini-	
	strazione nei casi in cui sia prevista;	
	9. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò che univocamen-	
	te diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	

	10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando concorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori	
	che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli am-	
	ministratori. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1	
	punto 4, l'ulteriore rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusio-	
	ne del socio. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può propor-	
	re opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione.	
	ART. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali	
	materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dall'art. 37 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i	
	menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura	
	arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pe-	
	na di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	

	I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle somme ver-	
	sate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi e-	
	ventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo	
	articolo 22 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, salva il diritto di	
	ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio e-	
	ventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. Per la quota assegnata al socio ex	
	art. 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere	
	corrisposto entro un termine massimo un anno. I soci receduti o esclusi a-	
	vranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deli-	
	berati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	ART. 15 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo 14. Gli eredi del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal qua-	
	le risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla ri-	
	scossione.	
	ART. 16 Prescrizione dei diritti	

	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere	
	il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato ad	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto	
	della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di la-	
	voro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci lavoratori titolari di	
	ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione col-	
	lettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro	
	prestato. Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzio-	
	nato alla qualità e quantità di lavoro prestato e, comunque, in assenza di	
	contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di caratte-	
	re economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per	
	farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la	
	piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni	
	di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto	
	o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio mede-	

	simo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed	
	economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.18 Titolo di debito e strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di de-	
	bito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in	
	sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civi-	
	le e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans. del c.c..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relati-	
	vo valore nominale unitario;	
	- la modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	ART. 19 Assemblea speciale	
	All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363	
	e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20 Patrimonio sociale	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a - dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge e del limite minimo stabilito dall'assemblea;	
	b - dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualifica-	
	ti di cui al precedente art. 18;	
	c - dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al	
	successivo articolo 22;	
	d - da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e - dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'ar-	
	ticolo 22 del presente statuto;	
	f - dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventual-	
	mente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavo-	
	ratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 21 Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazio-	
	ne provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati se-	
	paratamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse ge-	
	stioni mutualistiche. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione	
	sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli	

	amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati	
	nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità	
	prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustra-	
	no anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto delle cooperative, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulterio-	
	ri a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sotto-	
	scritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può o-	
	perare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente perio-	
	do operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori	
	deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel cor-	
	so dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrat-	
	tuale, in cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci	
	in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno ai sensi dell'art.	
	2521 c.c. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente pres-	

	so l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 22 Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinando:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della com-	
	parazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei li-	
	miti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei re-	
	quisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di stru-	
	menti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in de-	
	roga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di eser-	
	cizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere	
	distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del	
	capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle ri-	
	serve eventualmente utilizzare a copertura delle perdite di esercizio.	
	TITOLO VI - GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23 Organi sociali	
	Sono organi della società:	

	a) L'assemblea dei soci;	
	b) L'organo amministrativo;	
	c) Il collegio sindacale, se nominato.	
	ART. 24 Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle seguenti materie nonché su ogni altra materia che la	
	legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:	
	1. approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi	
	dei precedenti articoli 21 e 22 del presente statuto;	
	2. nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di dura-	
	ta del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del succes-	
	sivo art. 30 del presente statuto, ovvero amministratore unico;	
	3. determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per le	
	loro attività collegiali;	
	4. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei	
	componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e de-	
	terminazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revo-	
	ca dei sindaci;	
	5. nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di	
	un revisore, secondo quanto previsto dal successivo art. 34 del presente	
	statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incar-	
	ico;	
	6. approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;	
	7. deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli am-	
	ministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occa-	
	sione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'int-	

	ressato di pronuncia assembleare;	
	8. deliberazione dell'esclusione del socio;	
	9. deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo	
	IV del presente statuto;	
	10. modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verbale è redatto da nota-	
	io e si applica l'art. 2436 del c.c.;	
	11. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	12. decisione di acquisto di immobili;	
	13. decisioni riguardanti la richiesta di finanziamenti, di prestiti di garanzie,	
	di investimenti in titoli quotati o non quotati in borsa per un valore superiore	
	ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi).	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o alme-	
	no un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei	
	soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.	
	2479 bis del codice civile.	
	ART. 25 Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha	
	diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al	
	diritto di voto previste a norma del presente statuto.	
	ART. 26 Assemblea dei soci	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove purchè sul	
	territorio italiano. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante	
	avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luo-	

	go dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera rac-	
	comandata, fax o e mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. Ove dall'avviso risultino	
	ragioni di urgenza, al convocazione si intenderà validamente eseguita quan-	
	do l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni pri-	
	ma dell'adunanza. Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea	
	mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla so-	
	cietà. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Il socio impren-	
	ditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che colla-	
	borano nell'impresa. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e	
	quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono pre-	
	senti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli inter-	
	venuti si oppone alla trattazione. L'assemblea ha luogo almeno una volta	
	all'anno, secondo quanto previsto nell'art. 21 del presente statuto per l'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio. Le organizzazioni cooperative territoria-	
	li delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con	
	propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto. L'impu-	
	gnazione delle deliberazioni assembleari può essere impugnata dai soci	
	che non vi hanno consentito.	
	ART. 27 Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori. Per la validità del-	
	le deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei	

	voti dei soci presenti o rappresentati. I regolamenti che determinano criteri	
	o regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa	
	ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predi-	
	sposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze	
	previste per le modificazioni statutarie.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regola-	
	menti di cui all'art. 2521 del codice civile e di decisioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci, con voto favorevole del 67% (sessantasette per cento)	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	ART. 28 Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore unico, o in mancanza, dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzio-	
	ne, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il svolgimento	
	ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve esse-	
	re dato conto nel verbale. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cu-	
	ra del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministrato-	
	ri, dal notaio.	
	ART. 29 Amministratori	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavora-	
	tori che possono eleggere più amministratori. La maggioranza degli ammini-	
	stratori è scelta dai soci. Gli amministratori restano in carica da uno a tre e-	
	sercizi, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea dei soci,	
	e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	

	nute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'assemblea dei soci determinare il	
	compenso dovuto agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta a-	
	gli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri	
	che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straor-	
	dinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competen-	
	za attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.	
	Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2428	
	del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 30 Consiglio di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si	
	compone da numero 3 (tre) a numero 5 (cinque) consiglieri. Il consiglio eleg-	
	ge nel suo seno il Presidente e il vice presidente. Il consiglio si raduna sia	
	nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi ne-	
	cessario almeno un consigliere, o se nominati, i sindaci o il revisore. Esso è	
	presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice	
	presidente o consigliere presente più anziano di età. Il consiglio di ammini-	
	strazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	di cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consi-	
	glieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi, almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o	
	posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se	

	nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adu-	
	nanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministrato-	
	ri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a	
	parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. Le de-	
	cisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di	
	un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le ca-	
	gionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi	
	dagli amministratori e ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.	
	ART. 31 Sostituzione degli amministratori	
	Qualora vengano a mancare uno o più dei consiglieri di amministrazione il	
	consiglio provvede a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita	
	da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministra-	
	tori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione	
	dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché prov-	
	veda alla sostituzione dei mancanti.	
	ART. 32 Rappresentanza sociale	
	Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la	
	firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il presi-	
	dente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni altra natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso	
	di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spetta-	

no al vice presidente. Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché con speciale procura a dipendenti della società e/o soggetti terzi.

TITOLO VII - IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CON-

TABILE

ART. 33 I soci decidendo ai sensi di legge possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o revisore. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria al ricorrere dei requisiti e con le modalità individuati dalla normativa tempo per tempo in vigore.

ART. 34 Collegio sindacale - Sindaco Unico

Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di legge.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

In alternativa al Collegio Sindacale, laddove possibile per legge, potrà essere nominato un Sindaco Unico.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, i rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 36 Devoluzione patrimoniale

	In caso di scioglimento della cooperativa vi è obbligo di devoluzione dell'in-	
	tero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalu-	
	tate e di dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora	
	emessi;	
	c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti ammini-	
	strativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.	
	ART. 37 Conciliazione ed arbitrato	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle re-	
	lative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci,	
	da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi	
	sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione,	
	secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Com-	
	mercio relativa alla sede sociale, con gli effetti previsti dagli art. 38 e segg.	
	del D.Lgs. 5 del 2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel pre-	
	sente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della doman-	
	da, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitiva-	
	mente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio in cui la so-	
	cietà ha sede, da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico della Ca-	
	mera Arbitrale.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere appro-	

[illegible]

Io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D. L.gs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale

ESENTE DA BOLLO